



COMUNE DI CARATE BRIANZA

Provincia di Monza Brianza

REGOLAMENTO DEL VERDE

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2008

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____

25 novembre 2021



L'estensore
dott. agr. Paolo Lippi
via Rimembranze, 2
21047 Saronno (VA)

INDICE

CAPO I : PREMESSA	3
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
Articolo 01 - Finalità e motivazioni	3
CAPO II: IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	4
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI E CRITERI	4
Articolo 02 - Pianificazione	4
Articolo 03 - Programmazione	4
Articolo 04 - Manutenzione	4
Articolo 05 - Realizzazione del verde	4
CAPITOLO TERZO: INTERVENTI SUL VERDE	5
Articolo 06 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	5
Articolo 07 – Oggetto della salvaguardia e norme di esclusione	5
Articolo 08 - Abbattimenti	6
Articolo 09 - Potature	7
Articolo 10 - Danneggiamenti	7
Articolo 11 – Norme per la difesa degli alberi in aree di cantiere	7
Articolo 12 – Nuovi impianti e sostituzioni	8
Articolo 13 – Scelta delle specie	8
Articolo 14 - Distanze d'impianto	8
Articolo 15 - Verde per parcheggi	8
Articolo 16 – Alberate stradali	9
Articolo 17 - Viabilità extraurbana comunale	9
Articolo 18 - Potature su alberate stradali	9
Articolo 19- Abbattimenti in alberate stradali	10
Articolo 20 - Segnalazione di cantieri stradali	10
CAPITOLO QUARTO: SALVAGUARDIA DEI GIARDINI STORICI	10
Articolo 21 – Giardini storici	10
CAPO III: IL VERDE PUBBLICO	12
CAPITOLO QUINTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	12
Articolo 22 – Premessa	12
Articolo 23 – Ambito di applicazione	12
Articolo 24 – Interventi vietati	12
Articolo 25 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi	13
Articolo 26 - Biciclette e velocipedi	13
Articolo 27 - Giochi e attività sportive	14
Articolo 28 - Aree destinate ai cani	14
Articolo 29 - Svolgimento di manifestazioni e attività	14
Articolo 30 – Affidamento e sponsorizzazioni nelle aree verdi	15
CAPO IV: IL VERDE PRIVATO	17
CAPITOLO SESTO: NORME SUL VERDE PRIVATO	17
Articolo 31 - Premessa	17
Articolo 32 – Abbattimenti in aree private	17
CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI	19
CAPITOLO SETTIMO: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE	19
Articolo 33 - Vigilanza	19
Articolo 34 - Disciplina sanzionatoria	19
Articolo 35 - Norme Finanziarie	19
Articolo 36 - Riferimenti legislativi	19
Articolo 37 - Entrata in vigore e disposizioni finali	19

CAPO I: PREMESSA

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 01 - Finalità e motivazioni

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.

Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.

È oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), la fissazione dell'anidride carbonica, il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.

Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di realizzazione, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti urbanistico edilizi e al Censimento delle aree verdi - al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

CAPO II: IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 02 - Pianificazione

La pianificazione del verde urbano, in assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione delle vigenti norme urbanistico/edilizie.

Articolo 03 - Programmazione

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:

- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche;
- garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino.

Articolo 04 - Manutenzione

Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Articolo 05 - Realizzazione del verde

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi, filari alberati, aiuole e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri a carattere orientativo:

- a) scelta prevalente di specie autoctone, o comunque adatte all'ambito specifico, ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni, confini di proprietà, impianti tecnologici fuori terra e interrati e sedi stradali;
- d) garanzia di spazio sufficiente, epigeo ed ipogeo;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde;
- j) minimizzazione del ricorso all'irrigazione artificiale, concimazioni, uso di diserbanti e disinfestanti, in favore dell'utilizzo di tecniche naturali di intervento come la pacciamatura delle aiuole e il ricorso a principi di lotta biologica o di lotta integrata;
- k) utilizzo di materiale naturale nelle strutture a supporto delle aree a verde.

CAPITOLO TERZO: INTERVENTI SUL VERDE

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano esistente nel territorio comunale.

Articolo 06 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

- 1 Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
- 2 L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
- 3 Le manutenzioni sono orientate alla conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
- 4 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
- 5 L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
- 6 L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni, a Cooperative a vario titolo, ad imprenditori agricoli o volontari la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
- 7 In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate.

Articolo 07 – Oggetto della salvaguardia e norme di esclusione

Il presente regolamento si applica a tutela:

1. di tutto il patrimonio botanico di proprietà pubblica,
2. degli alberi presenti entro i confini comunali su suolo privato.

PROPRIETA' PUBBLICHE

Per **patrimonio botanico di proprietà pubblica** si intendono tutti gli alberi, gli arbusti, le siepi, le piante tappezzanti, le piante rampicanti, le aiuole fiorite, le fioriere, i tappeti erbosi e le altre tipologie vegetali di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro dimensione.

Ne deriva che gli alberi presenti all'interno di altre proprietà pubbliche diverse dal Comune di Carate Brianza sono assimilate ad aree private.

PROPRIETA' PRIVATE

Per quanto riguarda gli alberi di **proprietà privata**, premesso che per circonferenza del fusto si intenderà sempre, in questo regolamento, quella misurata a 100 cm da terra, sono oggetto di tutela:

- a) gli alberi con circonferenza del fusto uguale o maggiore di 100 cm,
- b) gli alberi che, pur avendo circonferenza del fusto minore di 100 cm, hanno altezza uguale o maggiore di 15 m,
- c) nel caso di alberi con più fusti, quei soggetti che hanno almeno un fusto con circonferenza uguale o maggiore di 90 cm, e/o altezza uguale o maggiore di 15 m,
- d) tutti gli alberi appartenenti al genere “*Platanus*” (platani) indipendentemente dalle loro dimensioni,
- e) tutti gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi tutelati abbattuti a seguito di autorizzazione e non,

- f) gli alberi che sono segnalati e riconosciuti dall'Amministrazione comunale come meritevoli di conservazione con delibera di Giunta Comunale; questo principio si estende anche alle aree boscate soggette a legislazione regionale e a tutte le altre aree eventualmente soggette ad altre forme di tutela.
- g) l'Amministrazione comunale potrà estendere la tutela anche ad altre tipologie vegetali quali arbusti, macchie arbustive, siepi, siepi boscate, ritenute meritevoli di conservazione con delibera di Giunta Comunale; questo principio si estende anche alle aree boscate soggette a legislazione regionale e a tutte le altre aree eventualmente soggette ad altre forme di tutela.

Gli alberi di cui ai precedenti punti non sono oggetto di tutela e, quindi, esulano dall'applicazione del presente regolamento e non comportano obblighi compensativi quando:

- a) trattasi di alberi appartenenti alle seguenti specie:
 - ailanto (*Ailanthus altissima* Mill.)
 - ciliegio tardivo (*Prunus serotina* Ehrh.)
 - gelso della Cina (*Broussonetia papyrifera* Vent.)
 - robinia
- b) trattasi di interventi rientranti nella normale pratica vivaistica, agricola o selvicolturale e gli alberi sono di proprietà di aziende dei rispettivi settori con posizioni regolarizzate a fini normativi, su terreni la cui finalità produttiva sia ufficialmente e formalmente riconosciuta e documentabile e di cui il vivaista, l'agricoltore o il selvicoltore sia proprietario o affittuario con regolare contratto;
- c) trattasi di alberi facenti parte di impianti destinati al "rapido accrescimento" per la produzione di legna, legname, carta, biomassa ecc. purché non rientranti nelle fattispecie di valenza forestale ai sensi della normativa regionale;
- d) trattasi di interventi eseguiti in ambito forestale nel rispetto della normativa nazionale e regionale;

Nei casi di seguito elencati, gli alberi oggetto di tutela non necessitano di autorizzazione per essere abbattuti. Tuttavia vige l'obbligo per il proprietario di darne comunicazione preventiva agli uffici comunali competenti e permangono tutti gli obblighi compensativi. La comunicazione dovrà essere corredata da relazione che espliciti le motivazioni per le quali si eseguiranno gli abbattimenti, corredata da fotografie a colori e dalla documentazione comprovante il caso. Si ricade nella fattispecie descritta quando trattasi di:

- a) interventi ordinati da sentenze giudiziarie;
- b) interventi imposti da procedure di lotta obbligatoria;
- c) interventi facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale formalmente riconosciuto.

Qualora si verificano evidenti e documentabili ragioni di pericolo immediato per persone, animali o cose, è possibile procedere "in sanatoria". Nel caso di intervento in sanatoria vige l'obbligo per il proprietario di darne comunicazione agli uffici comunali competenti nei tempi strettamente necessari, in ogni caso non oltre le successive 48 ore. La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione che espliciti le motivazioni per le quali si è proceduto all'abbattimento in sanatoria, corredata da fotografie a colori e dalla documentazione comprovante il caso; dovranno essere lasciate sul posto parti di albero al fine di poter effettuare i necessari accertamenti.

Articolo 08 - Abbattimenti

- 1 Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o non assegnati dalla stessa ad imprese terze nell'ambito di appalti di lavori o servizi o comunque non facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale. La procedura di autorizzazione all'abbattimento di alberi su aree verdi private è normata all'art. 32 del presente Regolamento.
- 2 Gli abbattimenti di alberi da eseguire nell'ambito di pratiche edilizie sono disciplinati dal vigente PGT, Piano dei Servizi, art. 10, secondo capoverso.
- 3 Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Articolo 09 - Potature

- 1 Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, normalmente non necessita di potature di contenimento. La potatura, riveste carattere di ordinarietà e si rende necessaria quando dall'albero derivino problemi o rischi per l'incolumità di cose e persone. Le potature andranno effettuate principalmente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti o di interferenza con proprietà private o casi simili.
- 2 Gli interventi di capitozzatura sono vietati. In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.
- 3 Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando, quando possibile, branche e rami di diametro indicativamente inferiore a cm 10 (circonferenza indicativamente minore di cm 30). In generale si dovranno rispettare le norme tecniche contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto utilizzati per le potature sul patrimonio arboreo comunale.
- 4 I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
- 5 Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.
- 6 Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale da approvare entro cinque anni dall'adozione del presente Regolamento.

Articolo 10 - Danneggiamenti

- 1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo degli alberi e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.
- 2 E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza degli alberi;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza degli alberi;
 - l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - il riporto, nelle aree di pertinenza degli alberi, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
 - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
- 3 Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In caso di danneggiamento delle alberature verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Norme per la difesa degli alberi in aree di cantiere

- 1 Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento degli alberi esistenti (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
- 2 In caso di danneggiamento degli alberi è d'obbligo intervenire sull'albero danneggiato con cure fitosanitarie finalizzate al recupero dell'albero stesso.

Articolo 12 – Nuovi impianti e sostituzioni

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità, in applicazione della vigente normativa urbanistica edilizia ed igienico sanitaria.

Articolo 13 – Scelta delle specie

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti è stabilito che:

- 1) nelle aree interne al perimetro di competenza territoriale del Parco Regionale della Valle del Lambro (P.V.L.) si dovranno rispettare le prescrizioni previste dal P.V.L.,
- 2) nelle aree esterne al perimetro di competenza del P.V.L. potranno essere utilizzate sia le specie autoctone sia le specie naturalizzate sia le specie alloctone, purché adatte al clima di Carate Brianza. A titolo esemplificativo non sono consentite le seguenti specie: canfora (*Cinnamomum camphora*) olivo (*Olea europaea* L.). Sono sempre vietate le specie definite “esotiche a carattere infestante” contenute nell'allegato B al Regolamento Regionale 20/07/2007 n° 5 “Norme forestali regionali” e s.m.i. (Black List); dette specie sono riportate nel prospetto che segue:

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero bianco americano	<i>Acer negundo</i> L.	albero
Ailanto o albero del paradiso	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf. = <i>A. altissima</i> Mill.	albero
Albero delle farfalle o Buddleja	<i>Buddleja davidii</i> Franchet	arbusto
Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	<i>Prunus serotina</i> Ehrh	albero
Gelso da carta	<i>Brussonetia papyrifera</i> L.	albero
Indaco bastardo	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	arbusto
Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i> L.	albero

- 3) Sono sempre vietate le specie ospiti di parassiti da quarantena quando il divieto sia previsto da norme nazionali o regionali di lotta obbligatoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme stesse.

Articolo 14 - Distanze d'impianto

La distanza d'impianto fra un albero e l'altro dovrà essere sufficiente a consentire loro una crescita equilibrata, tendenzialmente “naturaliforme”, che tenga conto di una possibile compenetrazione fra chiome contermini ma tale da non creare tare strutturali a maturità raggiunta; ad esempio chiome asimmetriche, chiome a bandiera, inclinazioni, inarcamenti, effetti di sottomissione e dominanza ecc.

Potranno essere ammesse distanze inferiori per esigenze paesaggistiche o architettoniche; per esempio quando si volessero realizzare strutture in forma obbligata o semiobbligata.

In ogni caso, dato che la casistica è ricchissima di possibilità, la scelta dovrà essere sempre adeguatamente motivata, sia che si tratti di chiome in forma libera o semilibera, sia che si tratti di chiome in forma obbligata o semiobbligata.

Articolo 15 - Verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie come da vigenti regolamenti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*)
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*)
- bagolaro (*Celtis australis*)
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*)
- pioppo cipressino (*Populus nigra* “*Italica*”)
- pioppo nero (*Populus nigra*)
- pioppo bianco o gattice (*Populus alba*)
- *Populus spp.*
- olmo campestre (*Ulmus campestris*, *Ulmus minor*)

- *Ulmus spp.*

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti preceduta da una attenta analisi dei costi di manutenzione indotti e verifica di fattibilità economica.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Articolo 16 – Alberate stradali

1. Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti dal presente Regolamento, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, rispettando le norme dettate dal Regolamento, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m: nessuna alberatura,
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 1,5 e 3 m: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 m: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di prima grandezza;

Per ogni albero dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono.

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE

- | | |
|---|--|
| a) 3 ^a grandezza (altezza potenziale < 12 m) | sup. minima 2,0 mq - raggio minimo 0,6 m |
| b) 2 ^a grandezza (altezza potenziale da 12 a 18 m) | sup. minima 3,5 mq - raggio minimo 1,0 m |
| c) 1 ^a grandezza (altezza potenziale > 18 m) | sup. minima 8,0 mq - raggio minimo 1,6 m |

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Articolo 17 - Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e s.m.i. e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8) e s.m.i.

Articolo 18 - Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato nel presente Regolamento. Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il

filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro cinque anni dall'adozione del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le norme tecniche d'intervento si rimanda all'**art. 09** del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

Articolo 19- Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate dal presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di nuovi esemplari arborei come previsto dalle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici, fitosanitari.

Articolo 20 - Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

CAPITOLO QUARTO: SALVAGUARDIA DEI GIARDINI STORICI

Articolo 21 – Giardini storici

1 Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico ratificato da apposita norma o provvedimento.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2 La salvaguardia esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

3 Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto prescritto dal presente Regolamento.

4 L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso il giardino storico dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

CAPO III: IL VERDE PUBBLICO

CAPITOLO QUINTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 22 – Premessa

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

In particolare, gli articoli del presente capitolo evidenziano le situazioni più critiche, che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati.

Articolo 23 – Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico.

Articolo 24 – Interventi vietati

Le aree verdi pubbliche di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

A) Divieti comportamentali e di utilizzo improprio delle aree verdi

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- 1) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- 2) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- 3) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- 4) l'impermeabilizzazione del suolo;
- 5) gli scavi non autorizzati;
- 6) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- 7) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- 8) il danneggiamento dell'apparato radicale, dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- 9) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- 10) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- 11) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- 12) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- 13) calpestare le aiuole fiorite;
- 14) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- 15) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;

- 16) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 17) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- 18) circolare con veicoli a motore;
- 19) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- 20) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- 21) mettere a dimora piante senza l'assenso dell' Ufficio Verde Pubblico;
- 22) l'accesso con animali nelle aree verdi attrezzate; ove le aree non siano attrezzate è divieto permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole, inoltre è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
- 23) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- 24) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- 25) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- 26) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- 27) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, compresa l'accensione di qualsiasi attrezzatura dotata di fiamma, come barbecue, grill, forni o lampade a gas;
- 28) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- 29) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- 30) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
- 31) consumare alcolici;
- 32) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- 33) è inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Articolo 25 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

E' vietato accedere agli spazi verdi con veicoli a motore, anche se elettrico o a batteria.

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, o possessori di un diritto di passo (servitù), per il tempo strettamente necessario al passaggio.

In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 26 - Biciclette e velocipedi

Salvo diverse disposizioni riportate nella cartellonistica apposta agli ingressi:

- 1 nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni;
- 2 al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a tutti i velocipedi per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi

e pericoli per gli utenti;

- 3 quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto;

Articolo 27 - Giochi e attività sportive

- 1 Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
- 2 E' ammesso il gioco con aeromodelli leggeri e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
- 3 E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
- 4 Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
- 5 A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
- 6 Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
- 7 E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
- 8 Nelle aree attrezzate a gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento alla normativa comunale vigente.
- 9 Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 28 - Aree destinate ai cani

- 1 In tutti i parchi, giardini e aree verdi non attrezzate, nelle quali è consentito l'accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio. I cani appartenenti a "razze canine a rischio di maggiore aggressività" devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2 In tutte le aree cani, (attualmente in fase di definizione), i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
- 3 In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
- 4 Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Articolo 29 - Svolgimento di manifestazioni e attività

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Non sono consentite manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante con l'installazione di attrezzature ricreative e sportive, tranne che nelle aree appositamente predisposte dall'Amministrazione. Nelle more

dell'identificazione e predisposizione delle aree di cui sopra, è consentito in via transitoria l'utilizzo dell'area denominata della Porenzella in via Porenzella.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere del Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative: assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare richiesta, all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione.

La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico, avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Lavori Pubblici, Servizio Verde Pubblico emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Articolo 30 – Affidamento e sponsorizzazioni nelle aree verdi

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Per le modalità di affido e sponsorizzazione delle aree a verde pubblico si applicano i vigenti regolamenti:

- “Regolamento per la sistemazione delle aree a verde pubblico con sponsorizzazione dell'intervento”, approvato con Deliberazione di C. C. n° 52 del 29/06/2001

- “Regolamento per l’assegnazione a volontari della gestione di interventi per la sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico”, approvato con Deliberazione di C. C. n° 53 del 29/06/2001

CAPO IV: IL VERDE PRIVATO

CAPITOLO SESTO: NORME SUL VERDE PRIVATO

Articolo 31 - Premessa

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l' oculata gestione del verde privato esistente sul territorio comunale, con particolare riferimento alla potatura e alla difesa fitosanitaria.

Articolo 32 – Abbattimenti in aree private

1 Fatto salvo quanto già normato dall'art. 8 e dall'art. 7 del presente Regolamento, gli interventi di abbattimento degli alberi tutelati radicati in aree private dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio Verde Pubblico.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta l'albero, di domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico competente, secondo la modulistica predisposta.

Nel caso di alberi situati in aree di proprietà condominiale, la richiesta di abbattimento dovrà essere presentata dall'Amministratore o delegato, allegando verbale dall'assemblea condominiale attestante l'approvazione di quanto richiesto.

In caso di più proprietari la richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione del richiedente che agisce sotto la propria piena responsabilità; l'autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali viene sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

2 Le motivazioni per le quali potrà essere concessa l'autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati sono le seguenti:

- a) l'albero è morto,
- b) dall'albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non possono essere rimossi in altro modo;
- c) l'albero è gravemente ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non è possibile o non è conveniente sotto il profilo ambientale. Per albero ammalato si intende un albero affetto da patologie gravi e sono quindi escluse le malattie di tipo ubiquitario (es. afidi, acari, fitofagi galligeni, mal bianco e similari) o temporaneo (es. defogliatori e similari) con le quali l'albero in genere convive per lunghi periodi o anche per tutta la vita;

La valutazione delle motivazioni addotte e, di conseguenza, il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento, è di competenza dell'Ufficio Verde Pubblico che, a sua volta, potrà avvalersi di esperti nel settore.

Qualora le motivazioni non fossero riconosciute come sufficienti è previsto il diniego.

In caso di diniego all'autorizzazione l'avente titolo potrà:

- a) rinnovare l'istanza di abbattimento ogniqualvolta si verificassero fatti tali da modificare, o da fare sospettare una modificazione, della situazione preesistente; tali modificazioni dovranno essere significative e illustrate nella richiesta in modo esplicito,
- b) presentare una relazione agronomica e fitostatica a firma di persona abilitata.

Solamente nei casi esposti l'Ufficio Verde Pubblico potrà riprendere in esame la richiesta.

3 La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:

- a) alberi interessati: numero, specie, posizione, dimensione;
- b) motivazioni per le quali si richiede l'autorizzazione;
- c) documentazione fotografica;
- d) tempi e modalità di abbattimento;
- e) modalità di compensazione: numero di esemplari arborei, specie di appartenenza, posizione;

4 Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, ove possibile, con altrettanti esemplari e in conformità a quanto previsto agli artt. 12, 13, 14 del presente Regolamento, salvo diversa prescrizione riportata nell'autorizzazione.

- 5 Per le compensazioni si dovrà utilizzare materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a cm 18/20 per i soggetti allevati ad alberello e altezza non inferiore a 350 cm per i soggetti “vestiti”. L’Ufficio Verde Pubblico si riserva la facoltà di ammettere misure inferiori per specie particolari.
- 6 Nelle proprietà rientranti nell’area di competenza del Parco Regionale della Valle del Lambro, il richiedente deve acquisire prima l’autorizzazione del Parco e successivamente quella comunale e saranno applicate le norme più restrittive relative ai regolamenti degli Enti autorizzanti.
- 7 Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.
- 8 Le autorizzazioni saranno rilasciate dal competente Servizio Verde Pubblico.
Non vige il principio del silenzio-assenso e le autorizzazioni dovranno essere ottenute formalmente.

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO SETTIMO: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 33 - Vigilanza

- 1 La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Urbana, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
- 2 All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Servizio Verde Pubblico.
- 3 Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.

Articolo 34 - Disciplina sanzionatoria

1. In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i. salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento.
 2. Sanzioni
 - Chiunque viola le disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, è soggetto alla sanzione amministrativa.
 - Chiunque viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa.
- L'importo delle sanzioni verrà definito ed aggiornato con apposito e separato atto della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Norme Finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Articolo 36 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Articolo 37 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati.